



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 602 DEL 29/06/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-I.R.C.C.S. E UNITELMA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALLO STESSO ATENEIO.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma per permettere ad un numero limitato di studenti lo svolgimento di tirocini curricolari.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con nota registrata al protocollo generale n. 8461 del 21 aprile 2023, Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma ha presentato formale richiesta di attivazione di una convenzione quadro di tirocinio formativo ai sensi dell'art. 18 della L. 196/97 e del relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/1998 e ss.mm.ii.;
- in particolare la convenzione è tesa a consentire lo svolgimento di un periodo di formazione della durata di almeno 500 ore da espletarsi presso una struttura sanitaria agli studenti iscritti al master di I livello in “Management e coordinamento delle professioni sanitarie”, nel cui *curriculum* è previsto, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, tale adempimento ai fini del conseguimento del suddetto master;
- lo scopo dichiarato del Master è quello di formare il “manager sanitario” con una solida preparazione per le attività direzionali, di programmazione, coordinamento e controllo rispetto al sistema sanitario considerato negli aspetti organizzativi, economici, giuridici, tecnici e nelle complesse articolazioni delle varie professionalità che esprimono le risorse umane;

VISTO che:

- l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero dell'Università e della Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
- Unitelma è stata Istituita con il D.M. 7 maggio 2004 con la denominazione originaria Università telematica TEL.M.A., e il 31 marzo 2010 a seguito di accordi tra Foromez e Sapienza Università di Roma assumeva la nuova denominazione “Unitelma Sapienza”;
- ai sensi dell'articolo 3 del sopra citato decreto ministeriale l'Università è autorizzata ad istituire e attivare corsi di laurea sia di I livello che corsi di laurea specialistica di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, corsi di formazione e master di I e II livello;

RITENUTO che:

- sia opportuno stipulare una Convenzione quadro per tirocini curriculari attivati dall'Università Telematica Unitelma di Roma specificamente nell'ambito del master in “Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” estendendone però la portata applicativa anche ad altri percorsi di studio attivati dallo stesso Ateneo, così da offrire ad un numero limitato di studenti, in base alla capacità ricettiva delle strutture destinatarie dei singoli tirocini di formazione ed orientamento, la possibilità di frequentare le diverse strutture di questo Istituto;
- con nota interna agli atti, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione dello IOV - IRCCS, questo Istituto ha manifestato la disponibilità alla stipulazione della convenzione concordando di disciplinare dettagliatamente alcuni aspetti essenziali del rapporto stesso tra i quali quelli relativi alle coperture assicurative, alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008, oltre che adeguare la disciplina relativa al trattamento dei dati personali alle disposizioni contenute nel Regolamento UE RGPD 679/2016 introdotto nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo n. 101 del 2018 che ha novellato il Decreto Legislativo n. 196 del 2003;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 comma 720 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2021) definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro che sia finalizzato all'orientamento ed alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e precisa che, qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, lo stesso si definisce curriculare;
- la riforma intervenuta con la legge di bilancio 2021 conferma l'impianto giuridico delineato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”, il cui articolo 18 comma 1,

lettera a) richiama i soggetti promotori di periodi formativi i quali possono attivare apposite convenzioni di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e possono inoltre promuovere tirocini curriculari di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- il regolamento generale recato dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociali n. 142 del 1998 dà attuazione alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e sancisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati i quali rivestono il ruolo di soggetti ospitanti e prevede che alla Convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni singolo tirocinio che contiene gli obiettivi formativi, i nominativi dei tutor, gli estremi delle polizze assicurative a carico dell'ente promotore e la durata dell'esperienza formativa stessa;

CONSIDERATO che:

- l'ultimo capoverso del primo articolo del testo di Convenzione stabilisce che qualora un tirocinante sia anche un dipendente dell'Istituto Oncologico Veneto, ancorché a tempo determinato o in aspettativa, il Direttore/Responsabile della struttura di svolgimento del tirocinio ed il Direttore dell'Unità Operativa in cui è incardinato lo stesso dipendente avalleranno le attività previste dal piano di studi in modo tale da conciliare l'attività lavorativa con quella formativa.
- nell'articolo 7 della convenzione viene disposto che alle coperture assicurative dei tirocinanti sia per infortuni presso l'INAIL che per responsabilità civile verso terzi provvede l'ente promotore, sull'ente ospitante ricade invece esclusivamente l'obbligo di segnalare l'eventuale sinistro all'ente promotore stesso;
- le parti, a norma di quanto stabilito nell'articolo 5 della Convenzione, si obbligano reciprocamente ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel dettaglio è stato previsto che in capo all'ente promotore ricada l'obbligo di erogare, come prescritto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la formazione generale in materia di sicurezza, viene in ogni caso stabilito che solo gli studenti che siano in possesso dell'attestazione di frequenza del corso di formazione specifica, in un numero di ore adeguato alla sede di destinazione del tirocinio, possano - previa consegna della certificazione stessa - svolgere l'attività formativa presso l'ente ospitante;
- l'ente ospitante deve provvedere, se necessario, alla formazione specifica aggiuntiva in relazione agli eventuali rischi cui sono esposti i tirocinanti oltre che a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad assolvere agli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 81 del 2008;
- l'articolo 6 stabilisce che i tirocinanti possano frequentare le strutture del soggetto ospitante attenendosi alle disposizioni di legge in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 vigenti al momento dell'avvio del tirocinio e, in ogni caso, a quelle eventualmente più restrittive rispetto a quelle nazionali e regionali adottate dalla Direzione Sanitaria dello IOV-IRCCS in base all'evoluzione del quadro epidemiologico nello specifico territorio;

PRESO ATTO che:

- l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, istituito con Legge della Regione Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005, è stato riconosciuto, con Decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2 aprile 2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del Decreto Legislativo 288/2003 e ss.mm.ii.;
- dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della Legge Regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni, tra gli altri enti, anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni universitarie sia pubbliche che private che erogano corsi di studio;

PRECISATO che:

- il rapporto di tirocinio, all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del

periodo di tirocinio il quale è finalizzato esclusivamente all’addestramento previsto dagli ordinamenti dei corsi di studio attivati da Unitelma. I tirocinanti devono sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare;

RICHIAMATO il “Regolamento sulle frequenze e sui tirocini”, approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015;

PRECISATO ulteriormente che la presente Convenzione avrà durata triennale decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso e/o risoluzione con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC all’altra parte e permetterà l’attivazione di un numero limitato di tirocini curricolari a seconda della capacità recettiva delle varie strutture.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la Convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma per lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare da parte di un numero limitato di allievi sia del master in “Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” che di altri percorsi di studio attivati dallo stesso Ateneo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - la presente Convenzione avrà durata triennale decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso e/o risoluzione con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC all’altra parte e permetterà l’attivazione di un numero limitato di tirocini curricolari a seconda della capacità recettiva delle varie strutture;
 - i tirocinanti sono assicurati dall’Università sia contro gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. che per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, gli estremi delle polizze sono obbligatoriamente comunicati al soggetto ospitante;
3. di precisare che la stipulazione di tale Convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto

Oncologico Veneto - IRCCS;

4. di incaricare come uffici competenti la UOC Affari Generali, la UOSD Professioni Sanitarie ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini